




Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

**L'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA
NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", con sede a Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C. A. Giovanni Nistri,

e

L'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE, di seguito denominato "ISIN", con sede a Roma, nella persona del Direttore, Avv. Maurizio Pernice,

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio di permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dall'articolo 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM*,

che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, e in particolare l’articolo 6, che individua l’ISIN quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, specificandone i compiti e le attribuzioni e fissandone le regole organizzative generali;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante *“Impiego pacifico dell’energia nucleare”*;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom, in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;*

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante *“Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della difesa, del 23 gennaio 1996, recante *“Lotta al traffico e allo smaltimento illecito di materiale radioattivo”*;

VISTA la circolare del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 30 dicembre 1996, che individua l’Arma dei Carabinieri quale soggetto referente nazionale Europol per la lotta al *“traffico illecito di materiale nucleare e/o delle altre sorgenti radioattive”*;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 24 luglio 2007, recante *“Istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 di approvazione del *“Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche”*, che tra le altre funzioni affidate all’ISIN, inserisce le reti automatiche dell’Ispettorato per il monitoraggio della radioattività ambientale nel sistema di allertamento nazionale per questa tipologia di rischio;

VISTO il decreto 7 agosto 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, recante *“Gestione e classificazione dei rifiuti radioattivi”*;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell’Interno, recante *“Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che ha istituito l’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nell’ambito della quale i Reparti specializzati dell’ARMA svolgono, tra l’altro, le attività di verifica del danno ambientale, garantiscono l’osservanza degli indirizzi unitari e degli interventi operativi a tutela dell’equilibrio ecologico, nelle materie demandate alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e

svolgono mirate attività di contrasto al traffico e allo smaltimento illecito di materiale radioattivo;

CONSIDERATO che il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale:

- è “Punto di Contatto interno” nazionale nell’ambito della rete di allarme rapido G/8 NPEG (*Non Proliferation Expert Group*), in caso di eventi illeciti che coinvolgono materie nucleari;
- svolge il compito di contrasto di traffici illeciti di rifiuti/materiali radioattivi e nucleari tramite la Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive;

CONSIDERATO che l’ISIN:

- svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse;
- emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell’elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza;
- fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari;
- svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente;
- assicura gli adempimenti dello Stato agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie, nonché la rappresentanza dello Stato nell’ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall’Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi;
- gestisce la Rete di monitoraggio automatico denominata *Rete Gamma*, in grado di segnalare livelli anomali di radioattività in modo continuativo, costituita da centraline distribuite su tutto il territorio nazionale, anche presso caserme dell’ARMA;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che preveda sinergie in materia di raccordo informativo, analisi operativa e attività ispettive e d’indagine, nonché per lo svolgimento di attività didattiche, formative e divulgative,

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che “*le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE
PROTOCOLLO D'INTESA**

Articolo 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e l'ISIN, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. Le aree di collaborazione – fatte salve le rispettive competenze esclusive - sono individuate nelle seguenti:
 - scambio di informazioni in materia di rilascio di autorizzazioni alla detenzione, all'impiego, al trasporto di materie radioattive, alla gestione di rifiuti radioattivi e all'acquisto di materiale nucleare;
 - scambio di informazioni in materia di dati riguardanti la radioattività nell'ambiente e negli alimenti;
 - scambio d'informazioni nel caso di notifiche di eventi di smarrimento, furto o rinvenimento di sorgenti radioattive, materie nucleari o materiale contaminato e collaborazione ai fini di indagine;
 - organizzazione di attività formative reciproche nelle materie di interesse comune;
 - progettazione e realizzazione congiunta di interventi di cooperazione internazionale in adesione a bandi di finanziamento emessi a livello internazionale, europeo e nazionale;
 - sinergie in materia di sicurezza dei dati e delle informazioni detenute dall'ISIN, anche con riferimento all'archivio degli atti classificati e al funzionamento delle centraline della *Rete Gamma* e delle annesse infrastrutture.

Articolo 2

Attuazione del Protocollo

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente Protocollo sarà curata dal Direttore dell'ISIN e dal Capo del II Reparto del Comando Generale dell'ARMA, ovvero da rappresentanti da loro delegati per iscritto, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi attuativi.
2. In alternativa, ciascuna delle Parti potrà adottare provvedimenti unilaterali attuativi, diretti alla propria amministrazione e concordati con la controparte, dandone espressamente atto nelle premesse del provvedimento.
3. In relazione alle forme di collaborazione concordate, l'ARMA interesserà le proprie articolazioni territoriali e di specialità.
4. Dall'attuazione del presente Protocollo non possono derivare nuovi oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 3

Banche dati e sistemi informativi. Sicurezza del materiale classificato.

1. L'ISIN garantisce ai Reparti specializzati dell'Arma l'accesso e la consultazione delle banche dati e delle piattaforme informative di proprietà, anche attraverso la predisposizione di punti di accesso diretti, nonché ogni altra forma ritenuta utile di assistenza e collaborazione informativa, nel rispetto della normativa in materia di segreto e di classifica degli atti e delle informazioni.
2. L'Arma garantisce all'ISIN:
 - la disponibilità di un Reparto ove depositare in custodia, in caso di necessità e urgenza, documenti classificati conservati presso la propria Segreteria di sicurezza, nonché l'attivazione presso la Centrale Operativa dell'Arma del sistema di allarme “punto a punto” (Transcode) collegato ai sistemi di sicurezza installati dall'ISIN a protezione dei locali dove i documenti sono ordinariamente conservati;
 - la disponibilità, per il personale ISIN che svolga funzioni di corriere di documenti classificati, di Reparti dell'Organizzazione territoriale ove lasciare in custodia notturna - o in caso di necessità - i documenti, in conformità alle Direttive emanate in materia dall'Autorità nazionale per la sicurezza.
3. Con successivo accordo ai sensi dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di esecuzione delle previsioni del presente articolo.

Articolo 4

Collaborazione relativa alla Rete Gamma

1. In relazione al funzionamento e alla gestione della Rete Gamma, le parti si impegnano a collaborare tenendo conto:
 - l'ISIN degli obblighi normativi di mantenimento del sistema;
 - l'ARMA di prioritarie e concomitanti esigenze di servizio.
2. Ai fini del comma 1, ISIN si impegna a:
 - individuare la strumentazione da installare e sostenere gli oneri relativi all'acquisto, all'installazione, all'alimentazione, alla manutenzione degli apparati e alla realizzazione di autonome linee per il traffico dei dati rilevati;
 - fornire tempestivamente ogni utile informazione relativa alla corretta gestione della Rete.
3. L'ARMA, ferme restando prioritarie e concomitanti esigenze di servizio, si impegna a:
 - mettere a disposizione, ove possibile, gli spazi idonei, a seguito di sopralluoghi congiunti, per il posizionamento delle centraline della *Rete Gamma*;
 - fornire una fonte di alimentazione per i vari apparati e sensori installati, i cui oneri di funzionamento saranno totalmente a carico dell'ISIN;

- assicurare l'assistenza necessaria per il completamento delle attività in argomento;
 - comunicare eventuali soppressioni o cambi di sede dei Reparti ove sono installati gli apparati e le centraline all'ISIN, che provvederà a proprie spese al ritiro dei dispositivi e alla loro eventuale ricollocazione.
4. Le modalità di accesso e di installazione della strumentazione presso i siti individuati, nonché gli aspetti tecnici e amministrativi connessi con la realizzazione della Rete, saranno regolamentati da opportuni accordi attuativi. La messa in opera dei dispositivi in parola non dovrà comportare l'esecuzione di opere infrastrutturali, né pregiudicare il regolare svolgimento del servizio d'istituto per i Reparti interessati.
 5. Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all'ARMA per eventuali malfunzionamenti degli apparati o per qualsiasi interruzione nella trasmissione dei dati.

Articolo 5

Durata e modifiche

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di 10 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite accordo tra le Parti, formalizzato per iscritto.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. L'eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte con almeno 12 mesi di preavviso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non hanno effetti sulla parte di accordo già eseguito.
3. Le modifiche al presente Protocollo d'Intesa dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Articolo 6

Copertura assicurativa e sicurezza sul lavoro

1. Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che il personale incaricato delle attività disciplinate dal presente Protocollo sia provvisto di copertura assicurativa e idoneo a svolgere le mansioni affidate.
2. In particolare, il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività disciplinate dal presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Articolo 7

Privacy, sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare dati, notizie, conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della convenzione.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Articolo 8

Controversie

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 9

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Gen. C.A. Giovanni Nistri*)

IL DIRETTORE DELL'ISIN
(*Avv. Maurizio Pernice*)
